TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 178

Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti

Le reggenze:

a) sono organi operativi periferici del servizio fari;

b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari;

c) sovrintendono al funzionamento di uno o piu' fari, radiofari e segnalamenti marittimi. A ciascuna reggenza e' assegnato il personale civile di cui all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato. Il responsabile delle attivita' della reggenza e' il reggente, incarico conferito al farista piu' anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente puo' essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il piu' anziano.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	III — Forze armate
Capo	IV — Servizio dei fari e del segnalamento marittimo
Sezione	II — Personale addetto al servizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-178-personale-assegnato-alle-reggenze-dei-segnalamenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it